

Dalla Sacrosanctum Concilium al nuovo Ordo Poenitentiae

“Si rivedano il rito e le formule della penitenza, in modo che esprimano più chiaramente la natura e gli effetti del sacramento”: così la Sacrosanctum Concilium, al n. 72. È l’indicazione di massima che il Concilio ha dato anche per gli altri sacramenti ed è stata, anche per la penitenza, il punto di partenza del lavoro di revisione dei riti. Appena finito il Concilio, il 2 dicembre 1966, fu creata, per la revisione dei riti della penitenza¹, una commissione che lavorò fino al 1968. Nella commissione apparve subito evidente che la riforma del sacramento della penitenza non poteva essere soltanto un “restaurare”, o un “ritornare alle fonti”, ma anche, in buona parte un “inventare”². La commissione trasmise i risultati dei suoi lavori alla Congregazione della dottrina della fede nel 1970. Il documento era però da molti ritenuto debole proprio negli aspetti rituali: vi si trovava una semplice rielaborazione dei riti precedenti della confessione individuale, una proposta di penitenza comunitaria con assoluzione comune, nessun rito per la penitenza comunitaria con assoluzione individuale. La Congregazione per la dottrina della fede diede un parere negativo sul nuovo rito, decise di non pubblicarlo e pubblicò invece, il 16 giugno 1972, le *Norme pastorali per l’amministrazione dell’assoluzione sacramentale generale*. Il nuovo Ordo, che venne elaborato durante l’estate del 1972, prese atto di questo pronunciamento, e molte delle *Norme* della Congregazione per la dottrina della fede e delle osservazioni che le congregazioni romane presentarono nel frattempo sulla schema elaborato dalla prima commissione (dodici pagine solo da parte della stessa Congregazione per la dottrina della fede), influenzarono pesantemente il nuovo Ordo.

La lettera di presentazione del nuovo Ordo Poenitentiae è inviata “dalla sede della Sacra Congregazione per il Culto divino”, che ha elaborato il testo, il giorno 2 dicembre 1973, prima domenica di Avvento. La lettera è firmata dal card. Villot, segretario di Stato e da A. Bugnini segretario della Congregazione per il culto divino, e precisa che l’Ordo entra in vigore alla data stessa della sua pubblicazione, mentre le traduzioni e gli adattamenti per le liturgie in lingua dovranno entrare in vigore alle date stabilite dalle conferenze episcopali. Al n. 38 delle Premesse al Rito della Penitenza (PRP) si dice che “spetta alle conferenze Episcopali, nella preparazione dei Rituali particolari, adattare questo Rito della Penitenza alle necessità delle singole regioni”. La storia successiva ha visto così alcune conferenze episcopali redigere dei testi propri, come la Francia e la Spagna; altre invece limitarsi a tradurre il nuovo Ordo senza particolari adattamenti. Così la Germania (1974), gli Stati Uniti (1974), la Slovenia (1975), la Gran Bretagna (1976), il Portogallo (1976), la Polonia (1981).

La traduzione italiana è approvata dalla Sacra Congregazione per il Culto divino con decreto del 7 marzo 1974. La lettera, firmata dal card. Poma, presidente della CEI, porta la data dell’8 marzo 1974 e precisa che l’edizione allora resa pubblica dev’essere considerata “tipica” per la lingua italiana e ufficiale per l’uso liturgico. Il nuovo rito della penitenza si può usare già al momento della sua pubblicazione, mentre diventerà obbligatorio dal 21 aprile 1974, seconda domenica di Pasqua.

Le “Premesse al rito della penitenza”

Le PRP si dividono in sei capitoli. Il prenderle in considerazione si rivela particolarmente utile in quanto, soprattutto per questo sacramento, diventano evidenti le difficoltà di tradurre le intuizioni conciliari nella riforma dei riti³.

Il mistero della riconciliazione nella storia della salvezza (PRP 1-2)

La riconciliazione (il “mistero della riconciliazione”, come lo chiamano le PRP) è un momento significativo della storia della salvezza. La storia della salvezza illumina il rito e il rito permette all’uomo

¹ Il presidente era J. Lécuyer, il segretario era F. Heggen. Tra i membri si trovavano C. Vogel, P. Anciaux, K. Rahner, L. Ligier..., tutti noti studiosi della penitenza.

² B. Rey, *Pour des célébrations pénitentielles dans l’esprit de Vatican II*, Parigi 1995, p. 117.

³ Il *Rito della penitenza* è ordinato secondo una numerazione progressiva che comprende le Premesse (PRP), dal n. 1 al n. 40, il rito (RP) nelle sue quattro diverse forme, dal n. 41 al n. 66, le letture bibliche, dal n. 67 al n. 167. Le appendici hanno una loro numerazione: l’appendice I, *L’assoluzione dalle censure* (n.ri 1-3); l’appendice II, *Celebrazioni penitenziali*, che comprendono alcune premesse (n.ri 1-4), le *Celebrazioni penitenziali per la quaresima*, in due schemi diversi (n.ri 5-19); una *Celebrazione penitenziale per l’Avvento* (n.ri 20-24); tre schemi di *Celebrazioni comuni* (n.ri 25-42) organizzate tematicamente (I: *Il peccato e la conversione*; II: *Il Figliol prodigo fa ritorno al Padre*; III: *Le beatitudini evangeliche*); alcuni schemi per categorie particolari di penitenti: *Per i fanciulli* (n.ri 43-53), *Per i giovani* (n.ri 54-61), *Per i malati* (62-73). L’appendice III comprende uno *Schema per l’esame di coscienza* (n.ri 1-3).

presente di partecipare a quella storia. I primi due numeri del documento servono soprattutto per illustrare quel rapporto e per legare il rito della penitenza al complesso degli altri riti sacramentali. Il documento ricorda, infatti, che il perdono dei peccati avviene “anzitutto nel Battesimo” (PRP 2), poi nell’Eucarestia nella quale “Cristo è presente e viene offerto come ‘sacrificio di riconciliazione’⁴” (PRP 2) e “più ancora, il nostro Salvatore Gesù Cristo, quando conferì agli Apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i peccati, istituì nella sua Chiesa il sacramento della penitenza...” (PRP 2), per consentire ai cristiani caduti in peccato dopo il Battesimo di recuperare la grazia. Sicché il primo capitolo si può concludere con le belle parole di Ambrogio: “Acqua e lacrime non mancano alla Chiesa: l’acqua del Battesimo, le lacrime della penitenza”⁵.

La riconciliazione dei penitenti nella vita della Chiesa (PRP 3-5)

Il peccato è sempre, in un modo più o meno diretto, “evento sociale”, o meglio “evento antisociale”, nel senso che allenta o rompe i legami che legano tra di loro gli uomini e coloro che costituiscono i cristiani come membra del popolo di Dio. La riforma ha istituito un modo comunitario di celebrare la penitenza, e questo ha permesso di rilevare anche che la comunità cristiana, in molti momenti celebrativi, si apre al perdono e alla sua celebrazione. Già la vita stessa, con la sopportazione delle sofferenze e le opere di carità, e poi le varie forme di celebrazioni penitenziali, quelle che avvengono attorno alla Parola, la preghiera, gli elementi penitenziali della celebrazione eucaristica, sono tutti momenti nei quali è possibile vivere l’esperienza della misericordia (cfr PRP 4). Il rito della penitenza appare, dunque, nella Chiesa come il punto sintetico di questo articolato mondo della “celebrazione del perdono”. Di conseguenza, come non di rado “gli uomini si collegano nel commettere ingiustizia”, così appare giusto che “siano solidali anche nel fare penitenza” (PRP 5).

Il n. 6 PRP ripropone le “parti” tradizionali della penitenza: contrizione, confessione, soddisfazione, assoluzione. Da notare che la “soddisfazione” è elencata prima dell’assoluzione. Il documento che vuole evidentemente ridare rilievo alla “conversione”, alla “soddisfazione” e all’“emendamento della vita” (PRP 6), ha portato a prevedere che l’assoluzione possa arrivare dopo la soddisfazione, cioè dopo che la vita ha effettivamente preso una direzione diversa di fronte al perdono offerto da Dio.

La celebrazione del sacramento della penitenza (PRP 12-35)

I PRP descrivono quindi le tre forme di celebrazione della penitenza: rito per la riconciliazione dei singoli penitenti (PRP 15-21); rito per la celebrazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale (PRP 22-30); rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione generale (PRP 31-35).

La riconciliazione per i singoli penitenti – La forma “A”

Il rito per la riconciliazione dei singoli penitenti inizia, in maniera informale, con l’accoglienza da parte del sacerdote “con espressione di affabile dolcezza” (PRP 16); segue il segno di croce e il saluto liturgico, di cui il rito prevede sei formule diverse. Dopo il saluto è prevista la lettura di un testo biblico e quindi la confessione dei peccati e l’accettazione della soddisfazione. Sia le premesse sia le rubriche del rito raccomandano che la soddisfazione sia non solo in vista dell’espiazione dei peccati, ma anche in vista dell’inizio di una vita nuova. Deve quindi corrispondere alla natura e alla gravità dei peccati. Dopo la preghiera del penitente – che il rituale prevede in dieci diverse formule - ha luogo l’assoluzione. Il sacerdote deve assolvere “tenendo stese le mani, o almeno la mano destra” (PRP 19). Il rito si conclude con il rendimento di grazie e il congedo del penitente. Le formule di congedo sono cinque.

La confessione comunitaria con l’assoluzione individuale – La forma “B”

La celebrazione comunitaria “manifesta più chiaramente la natura ecclesiale della penitenza” (PRP 22).

Le indicazioni per la liturgia della Parola raccomandano di indirizzare le scelte a testi coerenti con i temi dominanti del sacramento che si deve celebrare. La scelta biblica deve portare all’annuncio della conversione, della riconciliazione mediante la morte e risurrezione di Cristo e il dono dello Spirito Santo, il giudizio di Dio sul bene e sul male (cfr PRP 24). L’omelia deve evocare “l’infinita misericordia di Dio”, la “necessità della penitenza interna”, “l’aspetto sociale della grazia e del peccato”, “l’impegno della nostra soddisfazione” (PRP 25). È previsto anche un esame di coscienza che può prendere il posto dell’omelia.

⁴ Messale Romano, Preghiera eucaristica III.

⁵ S. Ambrogio, *Epist.* 41, 12: *PL* 16, 1116.

Sono interessanti, in questa forma celebrativa, i gesti che il rito della penitenza (RP) suggerisce per ottenere, dal punto di vista celebrativo, quella che lo stesso RP chiama “confessione generale dei peccati”: “Tutti genuflettono o s’inclinano, recitano la formula della confessione generale (per es. il *Confesso a Dio*); quindi stando in piedi, secondo l’opportunità, recitano la preghiera litanica o eseguono un canto adatto con cui si esprima la confessione dei peccati, la contrizione del cuore, l’implorazione di perdono e la fiducia nella misericordia di Dio. Alla fine si dice il *Padre nostro*, che non si deve mai tralasciare” (PRP 54).

La confessione comunitaria con l’assoluzione generale – La forma “C”

Tutto si svolge come nel rito della celebrazione comunitaria con assoluzione individuale. Si chiede soltanto al celebrante di ricordare gli obblighi, e in particolare la soddisfazione, ai quali il penitente è tenuto.

Il rito dell’assoluzione vero e proprio è preceduto dall’invito ai penitenti ad esprimere con un segno del corpo (inchino del capo, genuflessione o altro) la loro volontà di essere perdonati. Quindi si recita la formula della confessione generale, seguita dalla preghiera litanica e dal Padre nostro. Poi il sacerdote “pronuncia l’invocazione con la quale si chiede la grazia dello Spirito Santo per la remissione dei peccati, si proclama la vittoria sul peccato per mezzo della morte e risurrezione di Cristo, e vien data ai penitenti l’assoluzione sacramentale” (PRP 35). Segue la benedizione del popolo e il congedo.

Il rito tra confessione del penitente e riconciliazione con la Chiesa

Dimensioni comunitarie del peccato e mentalità moderna

Anche il sacramento della penitenza è un rito di tutta la Chiesa. Ma il rapporto tra Chiesa e penitenza è doppiamente problematico perché, da una parte, riguarda il peccato, realtà oggi misconosciuta e incompresa, e, dall’altra, riguarda la Chiesa la cui vicinanza resta incerta e vagamente sentita da molti credenti di oggi. Si può dire infatti che, soprattutto per il senso del peccato, l’appartenenza alla Chiesa è maturata dentro la Chiesa ma si è affievolita fuori. Chi è nella Chiesa è preso da un movimento centripeto, si sente molto “dentro” e avverte che il peccato e il perdono sono tali solo nella faticosa concretezza dei rapporti fraterni dentro la Chiesa; chi è in bilico o è fuori, è preso da un movimento centrifugo e si sente molto “fuori”, rifiuta il confronto deludente con i credenti e si rifugia nel “santo dei santi” della propria coscienza. Si sente fuori, dunque, soprattutto per quel capitolo, già di per sé problematico e incerto, che riguarda il peccato e il perdono. In questa situazione la Chiesa continua a ripetere quello che PRP affermano e che il nuovo Ordo nel suo insieme ha cercato di realizzare, e cioè che il perdono che viene da Dio è sempre mediato dalla Chiesa, che il “legare e sciogliere” sulla terra da parte della Chiesa, rende possibile il “legare e sciogliere” in cielo da parte di Dio. Soprattutto su questo campo dunque la Chiesa è costretta a scegliere fra la fedeltà alla sua verità, che la costringe a essere marginale, e la simpatia verso la cultura, che la porta a edulcorare il suo messaggio.

D’altra parte i riti riformati, così come sono pervenuti a noi, restano, in parte almeno, inadatti a esprimere compiutamente una apertura sociale della riconciliazione. La dimensione comunitaria della penitenza come “riconciliazione” resta soltanto abbozzata di fronte al prevalere della dimensione personale della “confessione”. L’Ordo stesso è un compromesso mediocrementemente riuscito fra i due aspetti. Le indicazioni degli episcopati successive alla pubblicazione dell’Ordo, o ne hanno semplicemente tradotto i testi o si sono impegnate a darne dei completamenti, come nel caso del testo di lingua francese e di lingua spagnola. Ma questi ultimi tentativi sono rimasti sostanzialmente isolati e non hanno rappresentato una svolta nella pratica della penitenza nella Chiesa. Talvolta hanno incontrato resistenze da parte delle congregazioni romane.

Il rito e la Parola

Il rito della penitenza possiede la stessa struttura celebrativa degli altri sacramenti, in particolare dell’eucaristia. Questa si articola, come noto, in: riti iniziali, liturgia della parola, liturgia eucaristica, riti finali. La comunità si trova, ascolta la Parola, celebra il sacramento, si congeda per tornare “nel mondo”. Anche nella celebrazione individuale della penitenza ha luogo un’accoglienza, una “liturgia della Parola”, la celebrazione propriamente detta del sacramento, un congedo. La struttura è uguale nelle indicazioni del rito. È sensibilmente diversa nella concreta prassi celebrativa.

In particolare, mentre negli altri riti e soprattutto nell’eucaristia, la liturgia della Parola è essenziale, nella penitenza resta ritualmente un optional. Il carattere precario della Parola nel rito della penitenza è, in qualche

modo, avallato dal rituale stesso quando prevede un rito abbreviato richiesto da “una necessità pastorale” in cui si deve sempre conservare: “la confessione dei peccati e l’accettazione della soddisfazione, l’invito alla contrizione, la formula dell’assoluzione e quella del congedo”. La Parola è assente. Inoltre il testo dice che la lettura della bibbia “si può fare anche nella preparazione al sacramento” (PRP 17) Questo sarebbe comprensibile se si prevedesse una qualche natura “rituale” della preparazione stessa. Ma, proprio perché questa celebrazione del rito è individuale, è molto difficile qualificare come “rituale” una lettura personale della bibbia e per di più prima che il rito vero e proprio abbia luogo: è difficile parlare di un rito prima del rito. Non ci si meraviglia allora che, nelle celebrazioni individuali, la lettura della bibbia sia ancora scarsamente diffusa. Questa povertà o assenza della Parola, di fronte alla presenza massiccia della parola del confessore, oltre a quella del penitente, configura il rito della celebrazione individuale nella sua prevalente natura di direzione spirituale che si conclude con un’assoluzione. La penitenza “privata” resta un rito che avviene all’interno di un colloquio. Ma è il colloquio che dà il tono al rito, non viceversa.

Rito e vita. La “soddisfazione”

Come la Parola lega male con il rito, così il rito lega male con la vita. È il capitolo difficile della “soddisfazione”. Le PRP raccomandano che la soddisfazione sia “un aiuto per iniziare una vita nuova, e un rimedio all’infermità del peccato... e può opportunamente concretarsi nella preghiera, nel rinnegamento di sé, e soprattutto nel servizio del prossimo e nelle opere di misericordia: con esse infatti si pone meglio in luce il carattere sociale sia del peccato che della sua remissione” (PRP 18) . Quello che è al primo posto (“e soprattutto”) nelle raccomandazioni delle PRP si è smarrito, da sempre, nell’esercizio concreto del rito stesso. La vita, pur se filtrata dai ricordi, dalle parole, dalla sensibilità morale del penitente, arriva al sacramento della penitenza, ma la penitenza non dispone di vie appropriate per il tragitto inverso.

Da una parte, dunque, la confessione è poco “rituale”, dall’altra il rito è poco “vitale”. In un certo senso, il rito che tocca i nodi più segreti della vita del penitente è quello che rischia di estraniarlo di più dalla vita. La penitenza, prima di essere un grosso problema pastorale, di rapporto personale e di psicologia, è un grosso problema liturgico.

La formula di assoluzione e la comunicazione con il penitente

Per un certo verso, questa sensazione di un rito che fatica a “toccare” la vita e colui che vi si trova dentro, è confermata dalla formula stessa di assoluzione che tutte le indicazioni dei riformatori dichiarano “intoccabile”. Anche se le PRP precisano che le parole essenziali sono soltanto “Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (cfr PRP 19), tuttavia la formula intera, che il rituale propone e che viene quasi sempre usata, è quella nota:

a - Dio,

b - Padre di misericordia,

c- che ha riconciliato a sé il mondo

d - nella morte e risurrezione del suo Figlio,

c - e ha effuso lo Spirito Santo

d - per la remissione dei peccati,

a - ti conceda,

b - mediante il ministero della Chiesa,

a - il perdono

a - e la pace.

E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo⁶.

⁶ Al momento della pubblicazione dell’Ordo la Congregazione per il culto divino chiede alla Congregazione della dottrina della fede di usare una formula di assoluzione in cui si diceva: “Per questo io ti assolvo...” invece di “io ti assolvo”, per legare maggiormente il ruolo del sacerdote con l’azione di Dio. Ma la proposta viene respinta (Cfr B. Rey, *Pour des célébrations...*, cit., p. 121).

Abbiamo disposto la prima parte della formula secondo un albero che indichi le relazioni sintattiche essenziali. Il soggetto-verbo-complemento portanti (livello a) compongono l'ossatura della formula: Dio ti conceda il perdono e la pace. Ma, tra le parti essenziali della formula, si interpongono a cascata delle frasi di tipo parentetico che la rendono molto complessa. Tra il soggetto ("Dio") e il verbo ("ti conceda") si incontrano: una frase che precisa il soggetto ("Padre di misericordia", livello b), una frase relativa, composta a sua volta di due parti e che si riferisce alla precedente ("che ha riconciliato a sé il mondo", livello c; "nella morte e risurrezione del suo Figlio", livello d), una frase coordinata con quest'ultima ("e ha effuso lo Spirito Santo", livello c) che regge un suo complemento ("per la remissione dei peccati", livello d). Appena lo stranito penitente è riuscito, se è riuscito, a cogliere il senso del verbo così lontano dal suo soggetto, subito dopo il verbo ("ti conceda", livello a) è ricondotto in una nuova deviazione sintattica ("mediante il ministero della Chiesa", livello b), prima di approdare, finalmente, al complemento oggetto, anch'esso comunque sdoppiato ("il perdono e la pace", livello a). Evidentemente il riformatore liturgico si è preoccupato di mettere dentro tutto e, bisogna dirlo, ci è riuscito: il Padre, il Figlio e la morte-risurrezione del Figlio, l'effusione dello Spirito Santo (e non un'effusione qualsiasi, ma quella specifica "per la remissione dei peccati"), la mediazione ministeriale della Chiesa, il perdono che viene da Dio e la pace che ne è la conseguenza esistenziale. È quasi un trattato di teologia del sacramento. Ma una parola così, mentre dice tutto, celebra poco perché "fatica a passare". Ci si può chiedere che cosa resti di una formula così complicata nelle orecchie e nel cuore di un bambino, di un anziano, di una persona che non sia allenata alle forme più elaborate del linguaggio. Il rischio forte è che, mentre si parla del perdono del Padre di tutti, la formula faccia nascere il sospetto che la sua celebrazione è solo "per qualcuno".

Forse la densità comunicativa della parola potrebbe essere temperata dal gesto del celebrante che dovrebbe tendere le mani, o almeno la mano destra, sopra la testa del penitente (cfr PRP 19). Ma anche questo gesto è come se non facesse parte del rito, perché pochi confessori lo usano. Sicché tutto il rito annega nelle parole: le parole del dialogo e le parole così stranamente intrecciate della formula di assoluzione. La penitenza si presenta come un rito senza corpo.

Sembra di assistere a certe pièces della maturità di Beckett, dove l'unico "personaggio" rimasto in scena è una bocca che parla.

La celebrazione comunitaria con assoluzione individuale. La comunità "bloccata"

Le forme comunitarie di celebrazione della penitenza sono le vere novità della riforma. La celebrazione comunitaria con assoluzione individuale fa ormai parte stabilmente delle abitudini rituali delle nostre comunità cristiane. È stato più volte notato che questa modalità di celebrazione della penitenza non è la somma di diverse confessioni individuali⁷, ma una celebrazione veramente comunitaria, nella quale l'elemento personale, irriducibile, del peccato e della responsabilità, si articola con la sua dimensione sociale e comunitaria. Così dovrebbe essere, ma i termini "comunità" e "comunitario" sono usati molto raramente dalle PRP e quasi mai nei titoli. Inoltre, affermata la natura comunitaria della riconciliazione, la forma B della celebrazione dovrebbe essere la forma esemplare, e la confessione individuale quella di ripiego. Ma l'Ordo la propone come seconda e non come prima⁸.

Le due anime, quella della tradizione che si rifà a Trento e che si esprime molto bene nelle *Norme* del 1972 e quella innovativa del Vaticano II, anche qui confliggono. Nella penitenza si è rivelata difficile l'assunzione, nel modo concreto di articolarsi del rito, del concetto base di tutta la riforma, e cioè che ogni azione sacramentale è sempre azione di tutta la Chiesa. Nella penitenza, l'azione sacramentale tende ad essere azione di tutta la Chiesa per modo di dire. La celebrazione della "penitenza" ha prevalso sulla celebrazione della "riconciliazione"⁹.

Inoltre, anche qui, si deve notare che i gesti più coinvolgenti previsti dal nuovo rito sono stati solo in parte recepiti dalla normale prassi celebrativa. In particolare alcuni aspetti comunitari, come la possibile preghiera comune alla fine del rito, sono diventati poco attuabili per motivi pratici. Quanto più i fedeli sono numerosi, tanto più diventa difficile vivere comunitariamente il congedo perché l'attesa diventa troppo lunga. Succede dunque che la celebrazione è comunitaria nell'accoglienza e nella celebrazione della Parola; è

⁷ Anche se il testo parla di "riconciliazione di più penitenti" e non di riconciliazione comunitaria.

⁸ Nel discorso del 3 aprile 1974 Paolo VI, nel presentare il nuovo rituale affermò che la forma B "è la migliore per il nostro popolo, quando è possibile" (cfr B. Rey, *Pour des célébrations...*, cit., p. 145). Da ricordare che l'edizione spagnola dell'Ordo ha collocato la confessione comunitaria con assoluzione individuale come prima forma del rito della penitenza (cfr *Idem*, p. 154).

⁹ Cfr P. de Clerck, *Célébrer la pénitence ou la réconciliation?*, in «Revue théologique de Louvain» 13, 1982, pp. 387-424.

comunitaria nei momenti preparatori del rito della riconciliazione (“confessione generale dei peccati”); è individuale nel momento della confessione e assoluzione, diventa individuale anche nel momento del ringraziamento (cfr PRP 56) e, ovviamente, nel momento del congedo (cfr PRP 58-59). Così, di fatto e molto spesso, la celebrazione comunitaria è un po’ meno “comunitaria” e un po’ più “somma di celebrazioni individuali”. Lo scopo della riforma è stato raggiunto solo in parte, e non per preconcetti teologici, ma per difficoltà celebrative. La liturgia è un “fare” e, quando fare è difficile, diventa difficile “fare liturgia”.

La celebrazione comunitaria con l’assoluzione generale

La celebrazione comunitaria con l’assoluzione generale è “sul piano pastorale, la innovazione più importante”¹⁰, ma è anche quella sulla quale pesano di più le definizioni della Chiesa e la prassi celebrativa tradizionale del sacramento.

I numeri 31-34 del PRP riprendono sinteticamente le già citate *Norme* del 1972. A partire dal n. 31 si enunciano i principi di quella che un sottotitolo definisce la “disciplina dell’assoluzione generale”.

1. La confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione resta l’“unico modo ordinario” (PRP 31) per ottenere il perdono dei propri peccati.
2. Per poter usare l’assoluzione generale deve presentarsi una grave necessità. Devono cioè crearsi particolari circostanze che possono rendere “lecito o anche necessario impartire l’assoluzione in forma collettiva a più penitenti, senza la previa confessione individuale”. Questo avviene quando il numero dei penitenti è tale che i sacerdoti presenti non bastano per un ascolto conveniente dei peccati. Ciò può avvenire in terra di missione, “ma anche in altri luoghi o presso determinati gruppi di persone, allorché si presenta concretamente tale necessità” (PRP 31).
3. Tocca al vescovo stabilire se ricorrano le condizioni per l’assoluzione generale in forma collettiva. Anche il singolo sacerdote può decidere, ma preavvertendo il vescovo o, se questo non è possibile, informandolo subito dopo.
4. I fedeli che hanno ricevuto l’assoluzione generale sono tenuti a confessare individualmente, appena possibile, e comunque non oltre un anno¹¹, i peccati gravi, prima di usufruire di una nuova assoluzione generale.

Le disposizioni dell’*Ordo* circa la confessione “individuale ed integra” sono da considerarsi una conseguenza delle definizioni del concilio di Trento. Ogni ripensamento dell’attuale regime della confessione deve fare i conti soprattutto con il celebre canone 7 della sessione XIV di Trento¹². La discussione su quel canone ha riguardato sia il tipo di confessione che il Concilio aveva di fronte quando ha emesso quel pronunciamento¹³, sia il concetto di “diritto divino”¹⁴, sia il concetto di penitenza come *actus judicialis*¹⁵.

Oggi, dopo le discussioni avvenute, si possono trarre due conclusioni provvisorie.

1. I padri Trento hanno inteso definire la penitenza privata. Da qui, diversi studiosi concludono che non sarebbe corretto applicare tali e quali le disposizioni di Trento sulla penitenza privata alla penitenza pubblica introdotta – o meglio: reintrodotta - dal Vaticano II. Se questo è vero, ci si chiede: sarebbe ipotizzabile un futuro doppio regime di celebrazione del sacramento della penitenza: uno con la

¹⁰ F. Sottocornola, *I nuovi riti della penitenza. Commento*, Bologna 1974.

¹¹ Il Codice di Diritto Canonico inasprisce questa disposizione quando afferma che la confessione individuale si deve fare *quam primum*, appena possibile (CJC, can. 963).

¹² “Se qualcuno afferma che per la remissione dei peccati nel sacramento della penitenza non è necessario per diritto divino confessare tutti e singoli i peccati mortali dei quali abbia memoria dopo un conveniente e serio esame, compresi i peccati occulti e quelli che vanno contro i due ultimi comandamenti del decalogo con le circostanze che mutano la specie del peccato, e che tale confessione è soltanto utile a istruire e consolare il penitente essendo stata un tempo osservata solamente per imporre la soddisfazione canonica; o afferma che coloro che si sforzano di confessare tutti i loro peccati non intendono lasciare nulla al perdono della misericordia divina; o, infine, che non è lecito confessare i peccati veniali, sia anatema” (DS 1707).

¹³ È da ritenersi abbastanza assodato che Trento non ha voluto prendere posizione a favore o contro altre forme di penitenza, ma difendere dagli attacchi dei riformatori l’unica forma di penitenza allora praticata che era la confessione privata.

¹⁴ È molto probabile che Trento intenda di “diritto divino” ciò che è esplicitamente contenuto nella bibbia. Ma i testi biblici citati a sostegno (in particolare Gc 5, 12; 1 Gv 1, 9 e Lc 17, 14) non provano, alla luce dell’esegesi recente, la tesi sostenuta dal concilio.

¹⁵ La penitenza, per sé, non è paragonabile a un procedimento giudiziario (per il quale si esige la conoscenza dell’oggetto del giudizio e, quindi, nella fattispecie della penitenza, dei peccati) ma piuttosto a un “atto della potestà graziosa amministrativa” che era il concetto prevalentemente in voga al tempo del concilio di Trento.

confessione dettagliata dei peccati e uno con la confessione generica e indiretta? Qualcuno lo sostiene. La Chiesa lo potrebbe decidere. Su questo, soprattutto su questo, la discussione resta aperta.

2. D'altra parte, in alcune chiese si usa già frequentemente questo tipo di celebrazione penitenziale per motivi che le norme in vigore, peraltro, prevedono, quando i confessori scarseggiano. Diventa allora necessario chiedersi fino a che punto la situazione "straordinaria" stia già diventando "ordinaria". Dove si arriverà, cioè, se il calo di sacerdoti continuerà? Potrebbe avvenire che, come nei primi secoli della chiesa, come nell'Alto Medio Evo con i monaci irlandesi, anche nei prossimi decenni la confessione cambi senza che nessuno abbia deciso di cambiarla.

Due ipotesi di celebrazione comunitaria

A questo proposito, e sempre con l'intento di rispettare le disposizioni correnti, ci si può chiedere se il modo abituale di celebrare il sacramento della penitenza non sia come fissato su modi liturgicamente poveri, spesso poverissimi di riti e scarsi di rapporti con il grembo vivo della chiesa celebrante.

Proponiamo, come puro esercizio teorico, due semplici ipotesi celebrative che si pongono volutamente al limite delle possibilità attuali, per verificare gli eventuali spazi di iniziativa liturgica esistenti.

- a. Prima ipotesi. Nella vicinanza del Natale o della Pasqua molta gente desidera confessarsi. Si organizza allora una "giornata della riconciliazione". A diversi orari (ad esempio: agli orari nei quali normalmente si celebrano le messe che in quel giorno non si celebrerebbero in una situazione comunitaria che, per essere davvero penitenziale, è anche di "digiuno eucaristico") e a seconda delle esigenze pastorali, si mettono in atto, debitamente preparate e spiegate, alcune celebrazioni della penitenza di tipo C, cioè con assoluzione generale. Dopo la riflessione sulla Parola di Dio, si osserva un congruo momento di silenzio, durante il quale chi non vuole ricevere l'assoluzione generale può lasciare l'assemblea. Alla fine, a coloro che sono rimasti viene impartita l'assoluzione generale. A queste celebrazioni potrebbero essere presenti tutti i sacerdoti della parrocchia per significare la dimensione comunitaria del perdono; ma dovrebbero essere presenti soltanto loro, perché non sono necessari molti confessori come nel caso delle confessioni comunitarie con assoluzione individuale. Alla sera si ripropone la preparazione comunitaria con confessione individuale. I sacerdoti restano disponibili anche per gente che, essendosi preparata alla mattina, arriva dopo solo per ricevere l'assoluzione. I vantaggi di una eventuale celebrazione come questa sono ovvi. I peccati "veniali" acquistano il loro rilievo perché vengono perdonati in una solenne celebrazione comunitaria. Il perdono non appare più conseguenza dell'aspetto oneroso dell'attesa per il proprio turno e del racconto delle proprie colpe al confessore, ma soltanto dalla conversione del cuore che si apre filialmente al perdono. I rischi non sembrano gravi. La distinzione palese della categoria dei peccatori (chi è "in peccato veniale" riceve l'assoluzione comunitaria, chi non riceve l'assoluzione comunitaria è da pensare "in peccato grave"), dovrebbe essere corretta con una adeguata preparazione nella quale si presentano due modalità diverse di confessione che possono valere comunque.
- b. Seconda ipotesi celebrativa. Dopo l'accoglienza e la proclamazione della Parola, i penitenti si accostano e si limitano a dire i loro peccati, senza particolari risposte da parte del celebrante e senza assoluzione individuale. Si attende che tutti i penitenti si siano accostati, poi tutti i sacerdoti danno un'assoluzione comune. Insieme si celebra il ringraziamento e il congedo. Le formalità "tridentine" della confessione personale sono salve: i peccati sono confessati individualmente. Soltanto, si distacca cronologicamente la confessione dall'assoluzione, e tutti i penitenti sono assolti insieme. La congruenza formale di questa seconda modalità celebrativa con l'Ordo, è obiettivamente dubbia. In particolare essa farebbe sorgere la domanda se questa ipotetica celebrazione appartiene alla tipologia B ("Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione individuale") oppure alla tipologia C ("Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale"). Di fatto si tratterebbe di una tipologia mista in cui la confessione è individuale e l'assoluzione generale. Il vantaggio sarebbe il recupero comunitario di tutti i momenti della celebrazione. Le difficoltà sono sia teologiche (vedi sopra) sia pratiche, nel senso che potrebbe risultare difficile per alcuni penitenti, soprattutto le prime volte, la secchezza del semplice "racconto" dei propri peccati e

potrebbe diventare facile lo scivolare dal racconto al colloquio. Tornerebbero le difficoltà note e il confessore si troverebbe a dover scegliere fra il rispetto del singolo penitente e le esigenze celebrative di tutta la comunità.

Crisi presente e prospettive future

1. La crisi della penitenza ha ragioni specifiche che riguardano questo sacramento, ma ha ragioni generali che riguardano la fede stessa nel mondo moderno. La secolarizzazione riguarda anche la penitenza. Immaginare di poter risolvere questa seconda crisi con un addolcimento del regime della confessione dei peccati sarebbe doppiamente ingenuo. Si penserebbe di risolvere un grave problema di cultura con una riforma liturgica. E si penserebbe di recuperare liturgicamente il senso del peccato concedendo di non confessarlo. Bisogna ricordare che “c’è una patologia delle confessioni individuali così come si dà una patologia delle celebrazioni comunitarie”¹⁶. Quest’ultima nascerebbe dalla fissazione anomala sull’assoluzione, come la penitenza individuale si fissa, in maniera altrettanto anomala, sull’”accusa dei peccati”, con il rischio di sostituire un formalismo con un altro.
Di fatto e in ogni caso, un “doppio regime” della confessione individuale e di quella comunitaria (anche nella forma molto prudente in vigore oggi) deve essere considerato un tesoro da conservare gelosamente, come significativo del doppio “volto” del peccato, individuale e sociale insieme. Non solo è da escludere, ma da sperare che anche nell’eventualità che il rito dell’assoluzione comunitaria diventi, da straordinario, ordinario, molti cristiani continuino a vivere l’uno e l’altro rito.
2. Circa i cambiamenti possibili, va ricordato che questo sacramento è continuamente cambiato, dagli inizi ad oggi. Non solo ma, come già notato, i cambiamenti sono sempre venuti dal basso. I bisogni dei cristiani, le loro sofferenze di peccatori o di penitenti, hanno “costretto” la liturgia del sacramento a cambiare, e la Chiesa a cambiare leggi e teologia. Se questo è vero di tutti i sacramenti, lo è soprattutto di questo, nel quale la vita concreta delle comunità cristiane e dei singoli cristiani è direttamente implicata. È probabile che anche i cambiamenti futuri avverranno allo stesso modo.
3. Intanto il ripensamento del sacramento dovrebbe andare di pari passo con una sua collocazione all’interno della liturgia. La penitenza va molto al di là del sacramento della penitenza, come noto. La pratica pastorale è arrivata a pensare e a insegnare che il peccato si perdona solo nella penitenza, o quasi. Si è smarrita la convinzione, molto radicata nella tradizione cristiana, che anche l’elemosina e le opere di carità ottengono il perdono dei peccati. Scarsa considerazione godono ancora oggi la liturgia eucaristica e soprattutto i riti penitenziali della messa. Tutto si è concentrato sulla penitenza. Ma la penitenza che, almeno da Trento in qua, si è dovuta addossare il compito di dare il senso del peccato e del perdono, è andata in crisi, e la crisi della penitenza è andata di pari passo con la crisi del senso del peccato, mentre gli studiosi si chiedono in che rapporto stanno i due fenomeni.
Oggi la Chiesa si trova nella situazione di recuperare non tanto il carattere esclusivo del sacramento della penitenza, ma il carattere diffuso della penitenza per ridare al sacramento della riconciliazione il suo carattere esemplare e “conclusivo”. In questo contesto si dovrebbero recuperare gli itinerari penitenziali distribuiti su interi periodi liturgici, come l’Avvento e la Quaresima, con tempi e anche luoghi per i diversi momenti della penitenza (contrizione, confessione, soddisfazione, assoluzione), al fine di recuperare la preparazione seria e la pratica altrettanto seria della “soddisfazione”.
4. Ma i grandi cambiamenti “dal basso” sono sempre lentissimi. L’impresa che attende le comunità cristiane di oggi è soprattutto quella di riprendersi in mano la celebrazione seria del rito, di pensarla in maniera altrettanto seria, in modo che quei cambiamenti siano rispettosi della tradizione e rispondano, dall’altra parte, alle esigenze degli straniti e distratti peccatori di oggi.

¹⁶ C. Collo, *Lo stato delle ricerche bibliche, storico-dottrinali e teologiche relative alla penitenza*, in AA. VV., *Il quarto sacramento. Identità teologica e forme storiche del sacramento della penitenza*, Torino 1983, p. 48.